

DELIBERA N 8/ 6 del 12 .07.2011

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 12 luglio 2011, presso la Sede dell'Ente,

o m i s s i s

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla necessità di provvedere – in assenza di una legislazione nazionale in materia di “*medicine e pratiche non convenzionali*” - alla redazione di un Regolamento avente lo scopo di consentire di inserire nelle pubblicità di informative sanitarie il riferimento alla pratica di medicine non convenzionali, da parte degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, che attestino con il proprio curriculum formativo e professionale la Loro qualifica di Esperti in una o più discipline riconosciute dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri del 18.05.2002;

PRESA VISIONE e fatte proprie le delibere del Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri n. 51 del 18.05.2002, sul riconoscimento delle discipline e pratiche non convenzionali e del 12.12.2009 sulla formulazione delle “*linee guida*” per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali inviate dalla stessa Federazione alla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni;

LETTI i verbali della Commissione Ordinistica dai quali emerge la proposta di istituire Elenchi (“Registro”) nei quali inserire, a richiesta degli Interessati e per le sole finalità di pubblicità di informazione sanitaria, i medici che praticano medicine non convenzionali nelle seguenti discipline: Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia, Osteopatia, Chiropratica;

APPURATO che il Comitato Centrale della FNOMCeO con proprio atto deliberativo n. 52 del 23.02.2007 ha ridefinito i requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria compresa quella delle medicine e pratiche non convenzionali;

RITENUTO che l’esercizio professionale delle su indicate medicine e pratiche non convenzionali costituisce esclusivamente atto medico ; nonché espressione della volontà di offrire ai Cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed informazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici;

ACCERTATO che lo scopo dei costituendi “Registri” è solo quello di informare gli Utenti che i Medici-Chirurghi e gli Odontoiatri in essi inseriti hanno conseguito un definito “*cursus formativo*” e che in assenza dei requisiti specifici individuati gli Iscritti agli Albi non potranno essere inseriti in tali “Registri”;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, stabilire i criteri da osservare per l’inserimento dei Richiedenti medici-chirurghi e odontoiatri nei “Registri” medesimi sia nel rispetto delle indicazioni delle linee guida, in materia, emanate dalla FNOMCeO; sia le indicazioni della Legge 4 agosto 2006 n. 248 che all’art. 2 comma 1 lett. b) che impegnano l’Ordine professionale alla verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi;

RIBADITA la competenza dell'Ordine professionale in ambito deontologico con particolare riguardo ai doveri dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri in tema di: " trattamento terapeutico", "informazione al Cittadino" e "di acquisizione del consenso";

VISTO l'art. 3 lett. f) DLCPS n. 233/46,

per quanto in premessa,

DELIBERA

- L'istituzione degli Elenchi "Registri" nei quali inserire i Medici-Chirurghi e gli Odontoiatri che esercitano " medicine e pratiche non convenzionali".

-Di iscrivere nei predetti Elenchi "Registri", nelle more di una normativa legislativa della materia, i Medici-Chirurghi e gli Odontoiatri che ne formuleranno richiesta e che possono dimostrare una acclarata competenza e professionalità clinica in uno o più settori delle seguenti discipline: Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia, Osteopatia, Chiropratica.

-Di approvare l'allegato n. 1 alla presente deliberazione riportante i " requisiti indispensabili per l'iscrizione nei "Registri" dei Richiedenti " , quali criteri di valutazione per la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi relativi all'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali.

- La fase di prima applicazione, così come regolamentata nell'allegato n. 1, per l'iscrizione nei "Registri" ha la durata di anni uno dalla data di approvazione della presente deliberazione.

Il Segretario
(Gabriella D'Ambrosio)

Il Presidente
(Federico Iannicelli)